

**REGOLAMENTO (CE) N. 3340/94 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1994****che fissa i tassi di conversione agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3311/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante proroga per un mese dell'applicazione delle disposizioni del regime agrimonetario in vigore al 31 dicembre 1994 nonché fissazione dei tassi di conversione agricoli dei nuovi Stati membri <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CE) n. 3131/94 della Commissione <sup>(4)</sup>; che è necessario fissare i tassi di conversione agricoli per il marco finlandese, lo scellino austriaco e la corona svedese a partire dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri, conformemente alle norme previste dal regolamento (CE) n. 3311/94;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante viene modificato se il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera un certo limite; che fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 bis, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento; che tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 gennaio 1995 con il regolamento (CE) n. 3311/94;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 <sup>(6)</sup>;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 21 al 30 dicembre 1994, è

necessario, da un lato, fissare a + 4,006 e a - 0,994 i limiti di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e, dall'altro, fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la dracma greca e la peseta spagnola;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 3131/94 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(6)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

**Tassi di conversione agricoli**

1 écu =	49,3070	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	9,34812	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	354,617	dracme greche
	239,331	scudi portoghesi
	7,98191	franchi francesi
	7,02071	marchi finlandesi
	2,65256	fiorini olandesi
	0,976426	sterline irlandese
2 383,42		lire italiane
	16,5658	scellini austriaci
	193,683	pesete spagnole
	10,9857	corone svedesi
	0,953575	sterline britanniche

*ALLEGATO II*

**Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati**

Tabella A			Tabella B		
1 écu =	47,4106	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 écu =	51,3615	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,98858	corone danesi		9,73763	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	340,978	dracme greche		369,393	dracme greche
	230,126	scudi portoghesi		249,303	scudi portoghesi
	7,67491	franchi francesi		8,31449	franchi francesi
	6,75068	marchi finlandesi		7,31324	marchi finlandesi
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	0,938871	sterline irlandese		1,01711	sterline irlandese
2 291,75		lire italiane	2 482,73		lire italiane
	15,9287	scellini austriaci		17,2560	scellini austriaci
	186,234	pesete spagnole		201,753	pesete spagnole
	10,5632	corone svedesi		11,4434	corone svedesi
	0,916899	sterline britanniche		0,993307	sterline britanniche